

VERBALE DI ACCORDO

Addi 22 marzo 2011, presso la sede dell'Unione Industriale di Torino

Tra

La S.p.A. MICHELIN ITALIANA, assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

Le Segreterie Nazionali, Regionali e Territoriali della FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL, unitamente alle RSU dei siti Michelin

PREMESSO CHE

- In data 3 febbraio 2009 è stata firmata con le Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali la proroga di un anno all'accordo del Premio di Risultato siglato in data 28 novembre 2005.
- In data 18 marzo 2010 è stato firmato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici e affini e all'industria delle materie plastiche.
- Questo accordo rafforza quanto già previsto nel vigente CCNL e più precisamente all'art. 24 all'interno del quale esiste la clausola di non sovrapposibilità dei cicli negoziali di primo e secondo livello e, in calce ad esso, una norma transitoria che prevede che gli accordi aziendali aventi scadenza tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010 (nel nostro caso il P.d.R. scadeva il 31 dicembre 2009) abbiano efficacia per ulteriori 12 mesi successivi alla loro scadenza ed il valore del premio resti quello stabilito per l'ultimo anno di vigenza. B3
- Nell'accordo del 2 dicembre 2008 si è convenuto che sono elementi indispensabili alla completa realizzazione del Piano industriale l'aumento dei volumi produttivi, gli investimenti, la costante riduzione dei costi, il miglioramento degli standard qualitativi e di sicurezza nonché l'incremento significativo della produttività.
- I parametri concordati per la definizione del Premio di Risultato nell'accordo siglato in data 28 novembre 2005 e prorogato in data 3 febbraio 2009 sono coerenti con gli elementi citati nel paragrafo precedente. P

LE PARTI CONVENGONO

- Che per l'anno 2010 sia prorogato l'accordo per il Premio di Risultato siglato in data 28 novembre 2005 e in seguito prorogato in data 3 febbraio 2009.
- Che l'importo massimo complessivo maturabile al raggiungimento del 100% degli obiettivi sia quello previsto per l'anno 2008 dall'accordo del 28 novembre 2005 e i criteri, nonché le modalità di erogazione, siano quelle previste dal citato accordo. P

- Che le Direzioni di stabilimento e le RSU hanno potuto concordare anche per l'anno 2010 una quota del premio pari a 167,2 € lordi collegata a obiettivi specifici di stabilimento e convenirne contestualmente le modalità di erogazione.
- Che gli obiettivi indicati nei Piani Annuali 2010 degli stabilimenti della Michelin Italiana hanno tenuto conto delle previsioni di mercato per la determinazione dei livelli produttivi e delle modifiche tecnico/organizzative legate al Piano Industriale.
- Che le Direzioni di stabilimento hanno presentato alle RSU di ogni sito gli obiettivi sopra richiamati entro i primi mesi del 2010. L'andamento degli obiettivi è stato oggetto di analisi congiunta così come previsto dal paragrafo 3C Disciplina dell'accordo del 28 novembre 2005.
- Che, come previsto dall'accordo del 28 novembre 2005, tale premio sarà erogato nel mese di aprile 2011.

In applicazione dell'accordo interconfederale siglato in data 8 marzo 2011 e del conseguente accordo territoriale del 11 marzo 2011 l'importo del premio di risultato di cui al presente accordo è correlato a miglioramenti di competitività dell'impresa e, di conseguenza, soggetto alla disciplina dell'"imposta sostitutiva del 10%".

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del vigente C.C.N.L. l'importo del premio di risultato di cui al presente accordo è totalmente variabile e correlato a obiettivi di miglioramento di competitività di impresa di cui all'art. 53, comma 2, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e, di conseguenza, soggetto alla disciplina dello sgravio contributivo di cui ai predetti articoli di legge.

Le parti convengono infine che gli importi del premio determinati dal presente accordo sindacale sono, altresì, da intendersi onnicomprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti legali, contrattuali ed aziendali, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del Decreto Legge 14 giugno 1996 n° 318, convertito dalla legge 29 luglio 1996 n. 402, e non saranno pertanto considerati utili anche al fine del computo del T.F.R..

53

- Ai fini dei due precedenti commi, il presente accordo sarà depositato presso le competenti sedi entro i 30 giorni successivi alla data della stipulazione.
- Per tutto quanto qui non richiamato si riconferma integralmente quanto previsto dall'accordo del 28 novembre 2005 e successiva proroga.

per la S.p.A. MICHELIN ITALIANA

per l'UNIONE INDUSTRIALE di TORINO

Le Segreterie

FILCTEM, FEMCA, UILCEM